



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:

TRIMONTI GIUSEPPE, Giudice monocratico

in data 12/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 258/2024 depositato il 22/02/2024

proposto da

Enel Energia Spa - 06655971007

Difeso da

Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P

Ilaria Muliere - MLRLRI87M44H501L

Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M

Rappresentato da Luigi Marotta - MRTLGU66L30H501O

Rappresentante difeso da

Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P

Ilaria Muliere - MLRLRI87M44H501L

Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M

ed elettivamente domiciliato presso davidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Avellino

Difeso da

Alberico Pacilio - PCLLRC58M16A509P

Marco Esposito - SPSMRC79T02A509K

ed elettivamente domiciliato presso dogane.avellino@pec.adm.gov.it

Provincia Avellino - Piazza Libertà 1 83100 Avellino AV

Difeso da

Massimo Galasso - GLSMSM77A06A509S

ed elettivamente domiciliato presso massimo.galasso@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SILENZIO RIFIUT ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Enel Energia S.p.A., ha proposto ricorso avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle addizionali alle accise sul consumo di energia elettrica corrisposte per i periodi di imposta 2010 e 2011, in relazione alla fornitura intercorsa con la Euronut S.p.A..

L'Enel Energia S.p.A., in esecuzione di sentenza del Giudice di pace , ha effettuato la restituzione di € 3.463,59 a favore della Euronut spa. Con regolare lettera di invito ha richiesto il rimborso della somma indicata, non ricevendo alcunchè.

Per tali motivi con il presente ricorso chiedeva la restituzione delle somme anticipate.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Avellino e l'Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli - Direzione Provinciale di Avellino con separate memorie difensive con cui contestavano il ricorso introduttivo, chiedendo il rigetto dello stesso.

La Causa veniva trattata all'udienza del 12.11.2024 e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

La Corte osserva:

Enel Energia S.p.A. opera come soggetto venditore di energia elettrica dedicato ai clienti del mercato libero su tutto il territorio nazionale-

Con sentenza n. 2561/2022, depositata il 24 maggio 2022, notificata il 14 giugno 2022 (all. n. 4), la Società è stata condannata dal Giudice di Pace di Nola a restituire € 3.463,59 alla Euronut S.p.A. a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), a suo tempo versata a codesto Ente e addebitata al predetto soggetto a titolo di rivalsa, in base all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1995 (c. d. T.U. delle accise), con l'aggiunta di interessi e oneri accessori, relativamente ai consumi dell'utenza, di potenza nominale disponibile inferiore a 200 kw, intestata alla predetta Euronut, riguardante le forniture energetiche relative alle annualità 2010 e 2011.

In particolare, la condanna al rimborso della scrivente Società è stata fondata dal giudice sulla riconosciuta incompatibilità comunitaria dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988 per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE.

La sentenza è passata in giudicato in data 14 luglio 2022 e La scrivente Enel Energia S.p.A., in esecuzione della citata sentenza, ha effettuato la restituzione di € 3.463,59 a favore della Euronut (cfr. contabile 3 bancaria in all. n. 5), a titolo di addizionali.

in data 5 luglio 2022, la scrivente Enel, con l'istanza indicata in epigrafe, ha richiesto alla Provincia di Avellino il rimborso dell'importo dell'addizionale, che ha dovuto restituire alla Carrozzeria Morano, in base alla suddetta sentenza, oltre ad interessi.

Tuttavia, la competente Provincia, in relazione alla richiesta di rimborso avanzata, non ha fornito alcuna risposta espressa, cosicché, essendo trascorso il termine di novanta giorni previsto ex lege, risulta oramai integrata la fattispecie del c.d. "silenzio – rifiuto" ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Tale "silenzio – rifiuto", ad avviso della scrivente Società, è però illegittimo e, come tale, merita di essere annullato, con il conseguenziale riconoscimento del diritto al rimborso fatto valere da Enel e la correlativa condanna della Provincia di Avellino alla restituzione dell'importo complessivamente rimborsato alla Euronut per le annualità 2010 e 2011, per un ammontare pari ad € 3.463,59, più i relativi interessi maturati e maturandi.

La Provincia di Avellino ritiene che il ricorso presentato nei suoi confronti debba essere rigettato ed ha eccepito anche il difetto di giurisdizione.

L'Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli - Direzione Provinciale di Avellino, nel costituirsi in giudizio ha eccepito che nel caso di specie la vocatio in ius dell'Agenzia nel contenzioso in argomento è inammissibile per difetto di legittimazione passiva relativamente alla domanda di restituzione d'indebito.

Invero, rispetto a tale domanda, la legittimazione passiva va rinvenuta in capo alla Provincia di Avellino essendo tale ente il soggetto percettore dell'addizionale sull'energia elettrica, per le utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200 kW. .

Ebbene, nella fattispecie in esame, non vi è alcuna evidenza che le addizionali di cui viene richiesto il rimborso siano state effettivamente versate all'Erario.

In tal senso l'art.6 del decreto legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, prevedeva che le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kw fossero versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio erano ubicate le utenze.

Ne deriva che gli "eventuali crediti relativi alle somme corrisposte agli enti locali dovranno essere richieste esclusivamente a questi ultimi che sono i soli soggetti nei confronti dei quali detti crediti sono maturati", come a suo tempo precisato

con Risoluzione n. 1 del 2012 dal Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale.

D'altra parte, all'indomani della soppressione delle addizionali sull'energia elettrica, questa Agenzia, con nota prot. n. 800 del 05.12.2012, indirizzata anche al Mef, all'UPI, all'ANCI, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ai maggiori operatori del settore ha chiarito con riferimento all'addizionale comunale e provinciale, che "qualora dal conguaglio relativo alla dichiarazione di consumo per l'anno 2011 si dovesse determinare una posizione debitoria, il relativo importo dovrà essere versato a favore degli enti

beneficiari; qualora, invece si dovesse determinare una posizione creditoria, la relativa istanza di rimborso dovrà essere presentata ai medesimi enti beneficiari”.

La CGT1 Roma ha, così, mostrato di aderire all'orientamento giurisprudenziale

che valorizza il dettato normativo dell'art. 6, comma 4 del D.L. 28.11.1988, n. 511, così come modificato dal D.lgs. n. 26 del 2007.

La su menzionata norma stabiliva, infatti, che: “Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture

di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario.

Correttamente, pertanto, la CGT1 Roma ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione passiva, per la restituzione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, in capo all'effettivo percettore.

Tuttavia, con la recente sentenza n. 21883 depositata il 2 agosto 2024, resa nell'ambito del giudizio di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto proprio con riferimento alla legittimazione passiva nelle liti aventi ad oggetto il rimborso delle addizionali, andando così a risolvere quel conflitto giurisprudenziale creatosi presso le corti di merito e supportato anche dall'invio da parte dell'Agenzia delle Dogane e delle Province – in risposta alle Società richiedenti i rimborsi – di provvedimenti di diniego per carenza di legittimazione passiva al rimborso per le utenze con potenza disponibile inferiore a 200 kW.

La Corte ha statuito il principio, secondo cui “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”

Tutto ciò induce a ritenere che va dichiarata la legittimazione processuale passiva della stessa Agenzia ed anche della provincia che ha percepito illegittimamente le accise, e tanto comporta la condanna al rimborso della stessa e delle addizionali nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico della Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli - Direzione Provinciale di Avellino- in quanto soggetto diretto nel rapporto tributario, mente la provincia di Avellino in quanto ente percettore delle imposte e tenuto a tenere indenne l'ente finanziario e a provvedere al versamento in favore dello stesso.

P.Q.M.

La Corte, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle dogane e dei monopoli -Direzione Territoriale IX Campania -Ufficio Delle Dogane di Avellino- al rimborso in favore della ricorrente della somma di € 3.463,59, oltre gli interessi maturati e maturandi.

Condanna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidandole in € 500,00 oltre le spese di CUT ed accessori di legge, se dovuti.

Compensa le spese di lite con la Provincia di Avellino.